

TRIBUNALE DI AVELLINO SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione per pubblici proclami

Ricorre

- **CANTILENA ANTONELLA**, nata il 18/06/1982 a Salerno, cod. fisc. CNTNNL82H58H703N, rapp.ta e difesa dall'Avv. Pasquale Pannullo (cod. fisc. PNNPQL71M09F912B) ed elettivamente domiciliata presso questi alla Via S. Clemente n. 146 di Nocera Superiore (SA), in virtù della procura a lite allegata al presente atto su foglio separato, e con fax allo 081/5145192, ove richiede che le comunicazioni siano inviate ex art. 136 c.p.c., nonché a mezzo P.E.C.: p. pannullo@avvocatinocera-pec.it .

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, (c.f. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM) al Viale di Trastevere 76/A
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAMPANIA -Ambito Territoriale per la provincia di Avellino -** (c.f. 80039860632) in persona del Dirigente pro tempore con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55
- **ISTITUTO COMPRENSIVO SAN TOMMASO-F.TEDESCO** (c.f. 92046460645) in persona del Dirigente scolastico pro tempore con sede in Avellino (AV) in Piazza Luigi Sturzo n. 52/53 , tutti elettivamente domiciliati ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11, PEC: napoli@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

Nonché

eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico e assistente tecnico - pubblicate dall'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino, valide per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-



Oggetto

Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico ed assistente tecnico del maggiore punteggio sulla base dei titoli e per il servizio civile svolto

1. In data 25/06/2024 la sig.ra Cantilena Antonella presentava, ai sensi del D.M. n. 89 del 21-05-2024, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia, per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, del *"Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"*, per l'Ambito Territoriale di Avellino (cfr. all. n. 1 e 2);
2. con decreto del 21.08.224, la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino approvava e pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA (cfr. all. 3) ove alla sig.ra Cantilena Antonella veniva assegnato il seguente punteggio, come da scheda di valutazione titoli che si allega (cfr. all. 4,5, 6 e 7):
 - A) 9,10 per il profilo di **"assistente amministrativo"** così determinato:
 - 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
 - 1,0 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
 - 0,6 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006);
 - B) 9,10 per il profilo di **"collaboratore scolastico"** così determinato:
 - 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
 - 1,0 punti per qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni;
 - 0,6 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006);
 - C) 9,10 per il profilo di **"operatore scolastico"** così determinato:
 - 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
 - 1,0 punti per qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni;
 - 0,6 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006);
 - D) 8,10 per il profilo di **"assistente tecnico"** così determinato:
 - 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);



- 0,6 punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006);
3. Il punteggio assegnato alla sig.ra Cantilena Antonella, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti in ragione d'anno (anziché 0,60) per il servizio civile (espletato dal 01/03/2005 al 28/02/2006).
 4. La valutazione del servizio civile / servizio militare adottata dal MIUR, con il D.M. 89/2024 nel suo allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1 e A/5 (cfr. all. n. 8), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020).
 5. Pertanto la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Cantilena Antonella agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA – profilo di assistente amministrativo, collaboratore scolastico, operatore scolastico e assistente tecnico – pubblicate dall'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino, valide per il triennio 2024/2027, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

A) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO NELLA PERSONA DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Preliminarmente sembra opportuno effettuare delle brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.

Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229) da identificarsi per come



oggettivamente risulta dal complesso delle richieste e dei fatti allegati.

Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto - sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo-, giammai all'annullamento di un atto amministrativo generale o di un regolamento ministeriale.

Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

**B) VIOLAZIONE DELL'ART. 569, COMMA 3, DEL D. LGS. n. 297/1994.
VIOLAZIONE DELL'ART. 52, COMMA 2, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE
DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.L. n. 165/2001.**

Il D.M. n. 89/2024 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*.

Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare ovvero il servizio civile subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.

Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico), A/5 (profilo di collaboratore scolastico) e A/6 (profilo di operatore scolastico) del D.M. n. 89/2024, nei rispettivi punti "B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il *"Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici"*. Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,60 anziché 6,00.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle



leggi, anche di rango costituzionale. Innanzitutto, si evince il contrasto della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che **"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"**; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile".

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve "(...) infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), che va letto in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e l'art. 52, comma 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6,00 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011;



Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a *"rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria"* attribuendo agli istanti un punteggio *"pari a 6"* punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell'ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l'interpretazione del Ministero** secondo cui *"...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l'anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina"*.

Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali; eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Per *tuziorismo* difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 89/2024, (allegato A, punto A e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ..."*.

È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera *"amministrazioni pubbliche"* tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta, mentre il decreto ministeriale le differenzia poiché valuta in modo differente (assegnando un punteggio diverso) il servizio benché esso sia stato espletato sempre presso una amministrazione statale.

Sul punto numerosa è la giurisprudenza: in particolare -in una fattispecie analoga a quella che qui ci occupa e riguardante il diritto al riconoscimento di 6,00 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il



riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *"la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione"*, ovvero in *"senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione"*, tanto più che *"la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa"*. Nel caso specifico, l'art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le *"amministrazioni dello Stato"* coincidono integralmente con le *"amministrazioni pubbliche"* (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Cantilena Antonella ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione del punteggio pieno anziché a quello ridotto attribuitole dall'amministrazione resistente, ed in particolare 6,00 punti, anziché 0,60 per 12 mesi di servizio civile svolto dal 01/03/2005 al 28/02/2006, giusto foglio di congedo illimitato (cfr. all. n. 9).

Di conseguenza, la sig.ra Cantilena Antonella ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale in graduatoria come di seguito specificato:

□ **14,50** -per il profilo di **assistente amministrativo**- così determinato:

- 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
- 1,0 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
- **6,00** punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006).

□ **14,50** -per il profilo di **collaboratore scolastico** - così determinato:

- 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
- 1,0 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
- **6,00** punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006).



□ **14,50**-per il profilo di **operatore scolastico** - così determinato:

- 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
- 1,0 punti per attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
- **6,00** punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006).

□ **13,50**-per il profilo di **assistente tecnico** - così determinato:

- 7,5 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 75/100);
- **6,00** punti attribuiti a fronte di titoli e dei servizi dichiarati per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *"In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire*



i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino.

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Cantilena Antonella, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno: autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di Avellino.

- per i motivi dedotti in narrativa:

riconoscere, per ogni singolo profilo di pertinenza della ricorrente, il giusto punteggio pari a 6,00 punti totali per il servizio civile espletato dalla ricorrente (dal 01/03/2005 al 28/02/2006).

- riconoscere e attribuire, così, alla ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, pubblicate dall'Istituto Comprensivo San Tommaso-F. Tedesco di valide per il triennio 2024/2027, il diritto ad un punteggio complessivo di:

14,50 per il profilo di assistente amministrativo;

14,50 per il profilo di collaboratore scolastico;

14,50 per il profilo di operatore scolastico;

13,50 per il profilo di assistente tecnico;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2023



non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) D.M. n. 89 del 21-05-2024;
- 2) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 25.06.2024 prot. n. 13345097;
- 3) decreto del 21.08.2024 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA;
- 4) graduatorie definitive personale ATA con scheda di valutazione titoli della ricorrente per il profilo di assistente amministrativo;
- 5) graduatorie definitive personale ATA con scheda di valutazione titoli della ricorrente per il profilo di assistente tecnico;
- 6) graduatorie definitive personale ATA con scheda di valutazione titoli della ricorrente per il profilo di operatore scolastico;
- 7) graduatorie definitive personale ATA con scheda di valutazione titoli della ricorrente per il profilo di collaboratore scolastico;
- 8) tabella di valutazione dei titoli allegato A/5;
- 9) foglio di congedo illimitato per il servizio civile;
- 10) diploma di maturità della ricorrente;
- 11) attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici;
- 12) qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali e socio-sanitari rilasciati dalle Regioni;
- 13) autocertificazione reddituale.

Nocera Superiore, lì data del deposito

Avv. Pasquale Pannullo

